

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

Art. 40

(Sostituzione dell' articolo 38 della legge regionale 10/2016)

1. L' articolo 38 della legge regionale 10/2016 è sostituito dal seguente:

<< Art. 38

quantificazione delle risorse finanziarie a favore delle Unioni territoriali intercomunali per l'esercizio delle funzioni comunali per gli anni 2017 e 2018

1. Per l'anno 2017, in attuazione dell' articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015 , la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all' articolo 26 della legge regionale 26/2014 , esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale nel medesimo anno.

2. I valori delle funzioni di cui al comma 1 sono determinati prendendo a riferimento:

a) la spesa comunale riferita all'anno 2016 per ciascuna funzione, esclusa quella prevista dall' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 , come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;

b) la spesa stimata riferita alle funzioni di cui al comma 1, esclusa quella prevista all' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 , per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a);

c) il valore determinato ai sensi dell' articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014 , come sostituito dall' articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per la funzione di cui all' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e in attuazione della previsione dell' articolo 61 bis, comma 2, della

legge regionale 26/2014 , come inserito dall' articolo 32 della legge regionale 20/2016

3. Per l'anno 2018, in attuazione dell' articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015 , la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali e aggiuntiva rispetto a quella calcolata ai sensi del comma 2, è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all' articolo 26 della legge regionale 26/2014 , esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale dall'anno 2018, determinati prendendo a riferimento:

a) la spesa comunale riferita all'anno 2017 per le suddette funzioni, come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;

b) la spesa stimata riferita alle suddette funzioni per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a).

4. La stima di cui al comma 2, lettera b), e di cui al comma 3, lettera b), anche ai fini delle prime elaborazioni dei fabbisogni standard, è determinata tenuto conto del valore pro capite medio calcolato per ciascuna Unione con riferimento ai dati che i singoli Comuni hanno comunicato all'Unione, moltiplicato per la popolazione residente di ciascuno dei Comuni che non hanno provveduto a tale comunicazione; in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni nell'ambito di una Unione, la stima è determinata prendendo a riferimento il valore medio pro capite calcolato a livello regionale tra i Comuni che hanno trasmesso i dati.

5. Con la legge regionale di stabilità per l'anno 2017 si provvede alla prima quantificazione delle quote di cui ai commi 1 e 3; la Giunta regionale, con deliberazione di variazione del bilancio finanziario di gestione, provvede agli eventuali adeguamenti contabili conseguenti alla verifica dei dati comunicati dalle Unioni territoriali e dalle stime effettuate ai sensi del comma 4.>>.